



Professionisti Associati
Prato

Prato, 7 Settembre 2022

Lettera informativa n. 31/2022

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

SUPPLEMENTO

Speciale

conversione Decreto

Semplificazioni e

Decreto Aiuti-bis

*Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non
contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative*

SPECIALE conversione Decreto Semplificazioni

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la L. 122/2022 di conversione, con modifiche del D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Soppressione obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori e regolare conservazione di tutti i registri contabili su qualsiasi supporto</p> <p>Viene modificato l'articolo 68, comma 1 e 2, D.P.R. 131/1986, prevedendo che il controllo dei repertori notarili, dei cancellieri, dei pubblici ufficiali, è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio, comunica l'esito ai pubblici ufficiali.</p> <p>Per effetto del nuovo articolo 73, comma 1, D.P.R. 131/1986, l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'Agenzia delle entrate è punita con la sanzione amministrativa da 1.032,91 a 5.164,57 euro.</p> <p>In sede di conversione in legge è stato aggiunto il comma 2-bis che, intervenendo sull'articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994, ha previsto che non soltanto la tenuta ma, in futuro, anche la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, sono, in ogni caso, considerati regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o, di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.</p>
Articolo 3	<p>Modifiche al calendario fiscale</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, viene stabilito che la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre slitta dal 16 settembre al 30 settembre.</p> <p>Modificando il comma 6-bis dell'articolo 50, D.L. 331/1993, vien previsto che gli elenchi Intrastat sono presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Di conseguenza, dal D.M. 22 febbraio 2010 è stato abrogato il comma 1 dell'articolo 3, che aveva stabilito la tempistica per effettuare l'adempimento.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), D.L. 124/2019, viene innalzato da 250 a 5.000 euro il limite entro cui non si applicano interessi e sanzioni, nel caso di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento.</p> <p>Viene spostato, per gli anni 2020 e 2021, al 30 settembre il termine per la presentazione</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>dell'imposta di soggiorno che deve essere presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1-ter, D.Lgs. 23/2011 e dell'articolo 4, comma 5-ter, D.L. 50/2017.</p> <p>In sede di conversione in legge, è stato inserito il comma 6-bis, ai sensi del quale è previsto che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno per l'esecuzione degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, L. 124/2017, per gli enti che provvedono a tale adempimento nell'ambito della Nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine coinciderà con quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.</p>
Articolo 3-bis	<p>Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento tramite F24</p> <p>In sede di conversione in legge è stato previsto che, con Decreto Mef, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera h-ter), D.Lgs. 241/1997, saranno individuate e disciplinate le tipologie di versamenti che possono essere eseguite con F24, non già ricomprese nel D.Lgs. 241/1997.</p>
Articolo 6-bis	<p>Comunicazione di conclusione di attività istruttoria al contribuente</p> <p>In sede di conversione in legge, è stato inserito il nuovo comma 5-bis all'articolo 6, L. 212/2000, stabilendo che in caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente, del cui avvio lo stesso è informato, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di 60 giorni della conclusione della procedura di controllo, l'esito negativo della medesima. Con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, saranno individuate le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della posta elettronica anche non certificata o dell'App IO. Inoltre, saranno definite le modalità attraverso le quali il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la comunicazione. La comunicazione dell'esito negativo, tuttavia, non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>La previsione non si rende applicabile alle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 né dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni di cui all'articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972.</p>
Articolo 7	<p>Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato</p> <p>Viene previsto che l'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, D.M. 16 gennaio 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo territoriale del Comune a cui essa si riferisce.</p>
Articolo 8	<p>Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 83, comma 1, Tuir, a decorrere dal</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>periodo di imposta 2022, viene esteso il principio di derivazione rafforzata anche alle micro imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, inoltre, i criteri di imputazione temporale valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La previsione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.</p> <p>In sede di conversione in legge, con il comma 1-<i>bis</i>, è stato previsto che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili effettuato ai sensi delle nuove disposizioni rilevano anche ai fini Irap; inoltre, tale rilevanza non si applica ai componenti negativi del valore della produzione netta per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa prevista dall'articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.</p>
Articolo 9	<p>Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale Ires di cui all'articolo 3, L. 7/2009</p> <p>A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, per effetto dell'abrogazione dei commi 36-<i>decies</i>, 36-<i>undecies</i> e 36-<i>duodecies</i> dell'articolo 2, D.L. 138/2011, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica.</p> <p>A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per effetto dell'abrogazione dell'articolo 3, L. 7/2009, n. 7, è abrogata l'addizionale Ires prevista per le società e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
Articolo 10	<p>Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina Irap. Modificando l'art. 11 del D.Lgs. 446/1997, comma 4 <i>octies</i>, è previsto che i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 possono dedurre l'intero costo per personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (in precedenza la deducibilità del costo era da ricondurre a diverse disposizioni). Inoltre è stato modificato il comma 1 dell'art. 11, prevedendo che sono ammessi in deduzione i contributi in relazione a soggetti anche diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.</p> <p>Le modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022, ferma restando la possibilità, ove ritenuto più agevole, per detto periodo, di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte e</p>



Professionisti Associati
Prato

	quindi secondo la normativa previgente.
Articolo 11	Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa Modificando quanto previsto dal D.P.R. 322/1998 viene stabilito che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi e Irap nonché 770 sono approvati entro il mese di febbraio.
Articolo 12	Modifica della disciplina in materia di esterometro Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, vengono escluse dall'obbligo di comunicazione con l'esterometro le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, purché di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies, D.P.R. 633/1972.
Articolo 13	Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere Per effetto di una modifica all'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, D.Lgs. 471/1997, slitta al 1° luglio 2022, la decorrenza delle sanzioni previste per l'omessa o errata trasmissione delle fatture relative a operazioni transfrontaliere.
Articolo 14	Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso Modificando l'articolo 13, commi 1 e 4, e l'articolo 19, comma 1, D.P.R. 131/1986, viene esteso a 30 giorni rispetto ai precedenti 20 il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
Articolo 16	Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori Modificando l'articolo 1, comma 1, D.L. 167/1990, a decorrere dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, viene ridotta a 5.000 euro la soglia ai fini della segnalazione delle operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5, Tuir.
Articolo 22	Proroga del meccanismo di inversione contabile Modificando l'articolo 17, comma 8, D.P.R. 633/1972, viene prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del c.d. <i>reverse charge</i> .
Articolo 23	Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione Introducendo il comma 2-bis all'articolo 31, D.L. 73/2021, viene stabilito che per la definizione delle attività di R&S ammissibili al credito d'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 2, Decreto Misure 26 maggio 2020. Inoltre, con il fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, L. 160/2019, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito



Professionisti Associati
Prato

	<p>delle attività di R&S, di innovazione tecnologica e di <i>design</i> e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta. La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. I requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, saranno stabiliti con DPCM. Con il medesimo decreto saranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.</p> <p>La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.</p>
Articolo 24	<p>Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p>Le modifiche in materia di Isa apportate con l'articolo 148, D.L. 34/2020, vengono estese anche al periodo di imposta 2022.</p> <p>Inoltre, limitatamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.</p> <p>Infine, modificando l'articolo 9-bis, comma 2, D.L. 50/2017, viene stabilito che gli indici sono approvati con Decreto Mef entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.</p>
Articoli 25-bis, 26 e 26 bis	<p>Terzo settore</p> <p>In sede di conversione del Decreto Semplificazioni sono state introdotte modifiche e vari articoli del codice del terzo settore.</p>



Articolo 35	<p>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021</p> <p>Viene stabilito che, in riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:</p> <p>a) dal 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023; b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.</p> <p>La proroga si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i>, recante “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19</i>”.</p> <p>Viene posticipato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu di cui all'articolo 1, comma 769, L. 160/2019 relativa all'anno di imposta 2021.</p>
Articolo 37-bis	<p>Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</p> <p>Sono apportate alcune modifiche all'articolo 25-<i>novies</i>, D.Lgs. 14/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- viene stabilito che gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle entrate sussistono in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo 21-<i>bis</i>, D.L. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione sarà in ogni caso inviata se il debito è superiore a 20.000 euro;- le segnalazioni dall'Agenzia delle entrate sono inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-<i>bis</i>, D.P.R. 633/1972;- le nuove disposizioni si applicano a decorrere dai debiti risultanti dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022.
Articolo 40	<p>Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto</p> <p>Viene previsto che nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Mise effettuate entro il 31 dicembre 2022, i</p>



Professionisti Associati
Prato

	termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal D.M. 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.
Articolo 40-bis	Contributi all'acquisto di veicoli elettrici di categoria L1 Le risorse assegnate con D.P.C.M. 6 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, D.L. 17/2022, sono rimodulate in misura tale che le risorse destinate per il medesimo anno alla concessione di incentivi all'acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono ridotte di 20 milioni di euro al fine di incrementare, del medesimo ammontare, la dotazione della misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 6 aprile 2022.

SPECIALE Decreto Aiuti-bis

Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-*bis*, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	Rafforzamento <i>bonus</i> sociale energia elettrica e gas Nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022, complessivamente tra elettricità e gas, viene previsto che per il IV trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per i clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022.
Articolo 3	Sospensione modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas Viene stabilito che fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentano alle ditte fornitrici di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo anche nel caso in cui contrattualmente è riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Sempre fino al 30 aprile 2023 è previsto l'inefficacia dei preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.
Articolo 4 e articolo 5 comma 3	Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico e mantenimento di quelle del gas naturale per il IV trimestre 2022 L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), per il IV trimestre 2022:



Professionisti Associati
Prato

	<ul style="list-style-type: none">- annulla le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;- annulla le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico;- mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel III trimestre del 2022.
Articolo 5	<p>Riduzione aliquota Iva gas per il IV trimestre 2022</p> <p>Derogando al D.P.R. 633/1972, è stabilita l'aliquota Iva del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.</p> <p>Nel caso di contabilizzazione in base a consumi stimati, l'aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.</p> <p>L'aliquota del 5% si applica anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.</p>
Articolo 6	<p>Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</p> <p>Vengono introdotti i seguenti crediti di imposta:</p> <p>a. per le imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del II trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata <u>nel III trimestre 2022</u>. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese c.d. energivore e autoconsumata nel III trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al III trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;</p> <p>b. per le imprese c.d. gasivore, ossia quelle che operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 al D.M. 541/2021 e che hanno consumato, nel I trimestre solare 2022, un</p>



Professionisti Associati
Prato

quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici, un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel III trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

c. per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese c.d. energivore di cui al D.M. 21 dicembre 2017, un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

d. per le imprese diverse da quelle c.d. gasivore di cui all'articolo 5, D.L. 17/2022, un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel III trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al II trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Limitatamente ai crediti previsti per le imprese di cui ai punti c e d, ove l'impresa destinataria del contributo, nel II e III trimestre dell'anno 2022 si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel II trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e di cui all'articolo 34, L. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a



Professionisti Associati
Prato

	<p>favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-<i>bis</i>, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione di quanto sopra sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3, Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva, e dai responsabili Caf. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-<i>bis</i>, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020.</p>
Articolo 7	<p>Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca</p> <p>Vengono estese al III trimestre 2022 il credito di imposta previsto dall'articolo 18, D.L. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina).</p> <p>In particolare, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo I trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, Tub, società appartenenti</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64, Tub, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 209/2005, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta, che viene rilasciato ai sensi dell'articolo 35, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>
Articolo 12	<p><i>Welfare aziendale</i></p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti,

Professionisti Associati